

Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 26/06/2025

N. 700 Mod. 3 Vpl.

Pagati € DUECO 209.000

☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011

Firma Mariaconcetta
P. Rossi ex delega del
Direttore Provinciale

ANGELO ARBUSTO
deleg 42/2025

===== STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE =====
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE IRPINIA SANNIO" in sigla "CER IS" =
===== TITOLO PRIMO =====

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, su iniziativa promotrice del Comune di Venticano la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE IRPINIA SANNIO" in sigla "CER IS" di seguito detta "Associazione".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Venticano (AV) alla piazza Aquilino Verardo n. 7, presso la sede del comune di Venticano.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle attività previste per la Comunità Energetica Rinnovabile dalla Direttiva della Unione n. 2018/2001 e dalla Direttiva della Unione n. 2019/944, realizzando così una delle attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE IRPINIA SANNIO" altresì, si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

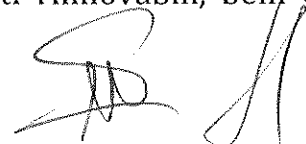
- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- contrasto alla povertà energetica.

L'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari o di lucro.

In particolare, le iniziative che si propone e persegue in favore di propri associati vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo e alla condivisione dell'energia. A tal fine potrà partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.

Inoltre, la COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE potrà:

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi



connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

===== TITOLO SECONDO =====

RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5 - PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dal contributo di ammissione;

dalle quote associative annuali;

dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;

- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione, previo parere favorevole dell'Assemblea dei soci;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo (C.D.) predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione.

Art. 7 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

I proventi dell'Associazione derivanti dalla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile verranno utilizzati per stornare una quota parte della bolletta elettrica dei membri dell'Associazione. Le modalità di storno sono definite all'interno del

Regolamento di funzionamento. Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie al fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

===== **TITOLO TERZO** =====
I SOCI

Art. 8 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I membri possono essere persone fisiche o giuridiche, ivi comprese associazioni, piccole e medie imprese, anche partecipate da enti territoriali, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT. Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità, di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione secondaria MT/BT (ovvero cabina di trasformazione primaria AT/MT come stabilito dal d.lgs. 199/2021). Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e ha diritti per un solo voto. Gli sarà però riconosciuto il diritto a partecipare ai benefici in base alla sua partecipazione alla Associazione con più utenze secondo le modalità previste dal regolamento interno.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

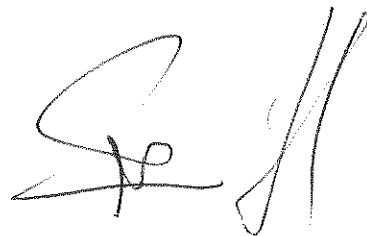
All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale e operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari:



- i soci fondatori sono coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- i soci ordinari sono coloro che chiedono l'iscrizione e versano la quota.

L'Associazione può conferire la qualifica di associato onorario alle persone fisiche che si siano distinte per servizi resi alla Comunità cittadina o che si siano distinte per l'impegno nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La qualifica di associato onorario abilita la persona cui è stata conferita di poter partecipare alla assemblea dei soci, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere ogni opinione sull'andamento della vita della Comunità. Il C.D. potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al C.D. a scopo consultivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- scegliere il proprio venditore di energia;
- partecipare alle Assemblee;
- votare alle Assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente.

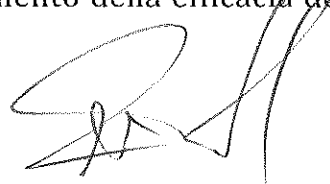
I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.

La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- recesso;
- cancellazione per morosità;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- esclusione;

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile ed alle norme del Regolamento Interno. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto all'Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.



Art. 10 - VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORAZIONI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di dipendenti e professionisti esterni, qualora ciò sia richiesto dalla particolare natura delle mansioni o delle prestazioni da rendersi, ai fini del compiuto perseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione può avvalersi, altresì, della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, manutenzione degli impianti e che la supporti nella gestione dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

===== TITOLO QUARTO ===== GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Gi organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le sue decisioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

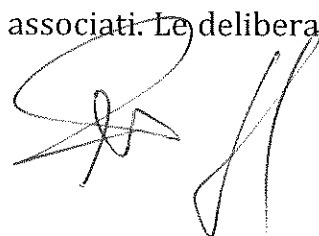
L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo e-mail, pec, lettera raccomandata con consegna anche a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Le deliberazioni



vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il voto può essere espresso in maniera segreta o palese, per alzata di mano, sulla base dell'indicazione espressa a maggioranza dai convenuti, nel corso dello svolgimento dell'assemblea.

Il voto per delega è ammesso limitatamente alle deliberazioni inerenti approvazioni e/o modifiche dello statuto e dei regolamenti.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- su proposta del direttivo determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

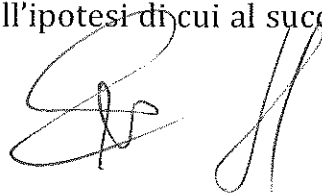
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 14 - RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Ciascun associato, se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto.

Il voto per delega non è ammesso in nessun caso, fuori dall'ipotesi di cui al successivo periodo.



Solo limitatamente a deliberazioni inerenti approvazioni e/o modifiche dello statuto e dei regolamenti, ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da un altro associato. Fintanto che il numero degli associati resta inferiore a 500 nessun associato può rappresentare più di tre altri associati. Suddetto limite di tre deleghe per associato si intende automaticamente elevato a cinque nel momento in cui il numero degli Associati dovesse diventare pari o superiore a 500.

Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 17.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Nel caso in cui i candidati siano in numero eccedente rispetto alle cariche da assegnare, risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane d'età.

Il C.D. è convocato con avviso personale, comunicato almeno tre giorni prima, a mezzo mail, lettera raccomandata con consegna anche a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del C.D.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Presidente, supportato dal Segretario, cura la conservazione dei verbali.

Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice civile

Art. 16 - PRESIDENTE E ALTRE CARICHE

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del C.D., è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Nel caso in cui i candidati alla carica di Presidente siano più d'uno, risulterà eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ipotesi in cui si componga di un numero di membri superiore a tre, nomina al suo interno un Vicepresidente.

Il Vicepresidente è eletto con le medesime modalità del Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono assolve dal Consigliere più giovane di età anagrafica.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni

del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Consiglio Direttivo può con proprio verbale delegare in tutto od in parte al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Il Tesoriere è uno dei componenti del C.D. ed ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e aiutare il Presidente a curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario è membro del C.D. e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti con le medesime modalità del Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta dal principio democratico e tende ad assicurare la piena partecipazione degli associati senza alcuna discriminazione. Tutti i regolamenti interni devono garantire la piena partecipazione delle persone indipendentemente dalle condizioni personali e sociali.

In espressa deroga a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 15, si statuisce che il Sindaco pro tempore del Comune di Venticano è componente di diritto del Consiglio Direttivo. Egli, per l'esercizio delle funzioni legate alla carica di componente del

Direttivo, potrà farsi sostituire da un delegato. Il conferimento dell'eventuale delega e la sua revoca dovranno risultare da verbale di Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o da comunicazione scritta fatta pervenire al protocollo dell'Associazione.

Resta in ogni caso inteso che la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Venticano, importerà la decadenza dell'interessato e del suo eventuale delegato dalla carica di componente del Consiglio Direttivo della Comunità Energetica Rinnovabile.

===== TITOLO QUINTO ===== DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

Art. 19 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 20 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 21 - ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il presente atto, da me notaio letto ai comparenti che lo approvano, consta di due toglia di carta per facciate otto, scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano e viene sottoscritto alle ore nove e minuti trenta.

Art. 23 - EVENTUALE IMPORTO TARIFFA PREMIO ECCEDENTARIO

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il Presidente

Il Segretario

